

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Spett.le

Carrara, 5 febbraio 2018

DL/

Nuova disciplina della detrazione Iva sulle fatture d'acquisto

Rif. Ns Circolare del 29/11/2017

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E**, è intervenuta sulle modifiche introdotte dal **DL n. 50/2017** in merito all'esercizio della detrazione Iva sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2017.

In sintesi, fermo restando il presupposto dell'inerenza dell'acquisto rispetto alle operazioni imponibili a IVA effettuate dal soggetto passivo, **il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui si verificano entrambe le seguenti condizioni**

- A. Effettuazione dell'operazione e esigibilità della relativa imposta.**
- B. Possesso di una valida fattura d'acquisto.**

E' da tale momento che il cessionario/committente può operare, **previa registrazione della fattura**, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi.

E tale diritto potrà essere esercitato:

- al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti;
- con riferimento al medesimo anno;
- alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso (si pensi ad esempio al pro-rata che può variare di anno in anno).

Pertanto, la detrazione iva potrà essere operata nell'anno in cui il soggetto passivo:

- è venuto in possesso del documento contabile
- lo annota in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica mensile o trimestrale di competenza;

L'Agenzia delle Entrate analizza quindi alcune ipotesi operative per un soggetto mensile relative a un acquisto di beni effettuato nel dicembre 2017; schematicamente:

Emissione fattura	Ricezione fattura	Registrazione fattura	Note
Dicembre 2017	Dicembre 2017	Dicembre 2017	L'imposta a credito confluirà nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre: i) i beni sono stati consegnati; ii) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.
Dicembre 2017	Dicembre 2017	2018	La fattura potrà essere registrata al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
Dicembre 2017	2018	2018	La detrazione potrà essere operata nella liquidazione relativa al mese 2018 di ricevimento o, se successivo, di registrazione della fattura, (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017). Al più tardi entro il 30 aprile 2019.

L'Agenzia delle entrate suggerisce quindi di registrare in un [apposito sezione del registro IVA](#) tutte le fatture ricevute in un anno, ma di competenza dell'anno precedente in base ai principi appena visti.

E' tuttavia possibile adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione nel registro sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti per una corretta tenuta della contabilità e consentano un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Diventa a questo punto di fondamentale importanza **il momento in cui la fattura d'acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente**: imprese e professionisti devono quindi **avere dei sistemi di gestione in grado di tracciare tale momento, tra i quali sono senz'altro validi**:

- ❖ l'utilizzo della fattura elettronica tramite il **sistema di interscambio Sdi** dell'Agenzia delle Entrate;
- ❖ **l'invio tramite PEC**;
- ❖ **l'utilizzo di una piattaforma informatica** in cui le fatture vengono caricate e messe a disposizione;
- ❖ la protocollazione adottata per numerare e datare in ordine progressivo i documenti ricevuti.

La Circolare AE apre peraltro alla possibilità che la ricezione stessa emerga da una **corretta tenuta della contabilità**, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

In ossequio ai principi dello **Statuto del contribuente** e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non

saranno sanzionabili i comportamenti - adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica - difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.

Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

L'AE si è pronunciata solo sulle *fatture a cavallo dell'anno*; ma l'applicazione dei principi enunciati relativi al momento in cui può essere esercitata la detrazione dell'imposta - considerata anche quest'ultima nota sulla iva di dicembre - ha effetti anche sulle **liquidazioni periodiche iva**; ne deriverebbe infatti che una fattura emessa a gennaio 2018 e ricevuta a febbraio (entro il 16), non può più essere detratta nel mese di effettuazione dell'operazione (gennaio), ma dovrà confluire nella liquidazione iva di febbraio (mese di ricevimento).

Il tutto però in contrasto con:

- il Dpr 100/1998 che consente, previa annotazione nel registro acquisti, di portare in detrazione l'iva sulle fatture passive (ad es. di gennaio) di cui si è in possesso nel giorno in cui si esegue la liquidazione mensile (16 febbraio);
- la prassi consolidata di registrare le fatture passive con riferimento al mese di emissione o di competenza (mese di effettuazione dell'operazione).

Indubbiamente nel complesso un altro aggravio nella gestione amministrativa-contabile (almeno fino al 2019, quando prenderà avvio la **fatturazione elettronica**) se si considera:

- ✓ la necessità monitorare con attenzione il momento di ricevimento delle fatture;
- ✓ l'eventuale sviluppo di nuove procedure che consentano il ricevimento della fattura nel mese di riferimento (ad es. via pec);
- ✓ il possibile differimento della detrazione iva su acquisti di beni rispetto all'iva dovuta sulla loro vendita;
- ✓ la perdita di informazioni ricavabili in prima analisi dalle situazioni contabili periodiche infrannuali (sarà infatti facile che manchino diverse fatture di acquisto di competenza, se quelle dei fornitori sono emesse a fine mese e registrate dal cliente nel mese successivo);
- ✓ il differimento della deduzione dei costi per gli imprenditori in contabilità semplificata che seguono il criterio della registrazione (il costo rileva nell'anno in cui la fattura è registrata).

La stampa specializzata ha chiesto ulteriori chiarimenti all'AE; nel frattempo, o in caso di conferma, i clienti la cui contabilità è seguita da SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl **dovranno indicare anche la data in cui il documento è loro pervenuto** (con annotazione sulla stessa); in mancanza si dovrà considerare la data di emissione della fattura.

Un'altra precisazione è stata fornita infine in relazione alle **note credito**; in considerazione delle modifiche normative intervenute, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

* * * * *

Ci teniamo naturalmente a completa disposizione e – nel rimarcare che solo l' ordinato procedere delle attività amministrative, anche nei Vostri uffici, può evitare la pioggia di sanzioni che queste disposizioni *forse* si ripromettono – porgiamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI

STUDON-CIR/CIR18-STUCIR/POR